

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4148 del 10/09/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SALERNO PIETRO S.r.l. con sede legale in Comune di Modigliana - Via San Savino n. 52 e impianto sito in Comune di Cesenatico - Via Cannucceto. Domanda di modifica dell'autorizzazione al recupero rifiuti non pericolosi rilasciata con DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4266 del 10/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** con sede legale in Comune di Modigliana – Via San Savino n. 52 e impianto sito in Comune di **Cesenatico - Via Cannucceto**. Domanda di modifica dell'autorizzazione al recupero rifiuti non pericolosi rilasciata con DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018.

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di ammendante compostato misto, sito in Comune di **Cesenatico - Via Cannucceto**;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 28.09.2018, PGFC n. 15569 del 28.09.2018, con cui la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** chiede la modifica **dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 relativa all'impianto sito in Comune di **Cesenatico - Via Cannucceto**, al fine di ottemperare alla prescrizione n. 5 dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 che prevede la presentazione di:

- progetto di compartimentazione dell'area ricevimento, realizzata con tamponature stabili e rigide, corredata da idonea aspirazione e trattamento delle emissioni;
- valutazione della fattibilità di collegamento dei servizi igienici alla rete fognaria;
- planimetria che portasse a congruenza la planimetria relativa alla compatibilità urbanistico-edilizia allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 25.06.2018 con quelle relative alle emissioni in atmosfera, scarichi, rifiuti e viabilità presentate con documentazione acquisita al PGFC n. 6546 del 26.04.2018;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 15684 del 01.10.2018;

Vista l'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 22.11.2018 (il cui verbale è stato trasmesso alla ditta con nota PG n. 19838 del 23.11.2018), nella quale tra l'altro la Conferenza ha espresso le seguenti considerazioni:

- dall'analisi degli elaborati in sede di Conferenza, risulta che lo spazio a disposizione fra la centrale di sollevamento e la sede del misuratore di portata e del pozzetto di campionamento del percolato non consente alcun allacciamento, e che, conseguentemente, non è possibile l'allacciamento in fogna dei reflui domestici;

- le modifiche oggetto di istruttoria non necessitano di assoggettamento a verifica di assoggettabilità in quanto adempimento ad una prescrizione dell'autorizzazione al fine di effettuare un intervento migliorativo per l'ambiente;
- la modifica del posizionamento dello scrubber non è ritenuta sostanziale e pertanto immediatamente realizzabile con titolo edilizio separato, indipendentemente dal procedimento in oggetto, al fine di garantire il rispetto della relativa prescrizione dell'autorizzazione vigente;

Vista la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 21018 del 13.12.2018;

Vista la richiesta di proroga di 30 giorni per presentare la suddetta documentazione integrativa, avanzata dalla ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** con nota acquisita al PG n. 39245 del 11.03.2019,

Vista la nota PG n. 45049 del 20.03.2019, con cui è stato comunicato alla ditta che i termini del procedimento sarebbero rimasti interrotti per ulteriori 30 giorni rispetto a quelli concessi, e cioè fino al 12.04.2019;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** in data 12.04.2019, acquisita ai PG n. 59671/19, n. 59680/19, n. 59692/19 del 12.04.2019;

Acquisita al PG n. 129865 del 21.08.2019 la relazione tecnica istruttoria resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 21.08.2019;

Dato atto che il Comune di Cesenatico nella seduta della Conferenza del 21.08.2019:

- ha comunicato che con D.G.C. n. 215 del 20.08.2019, acquisita al prot. Arpae PG n. 129510 del 20.08.2019, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla copertura della tramoggia di carico dell'impianto di compostaggio;
- ha confermato che gli elaborati trasmessi sono congruenti con la planimetria relativa alla compatibilità urbanistico-edilizia allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 25.06.2018, per quanto non modificato con il progetto definitivo di cui sopra;
- ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico prendendo atto della dichiarazione a firma del tecnico competente in acustica;
- ha informato che la ditta dovrà presentare al Comune il progetto esecutivo per la successiva approvazione;

Dato atto che la Conferenza di Servizi ha concluso la seduta del 21.08.2019 esprimendo all'unanimità **parere favorevole** alla modifica dell'autorizzazione vigente nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto, con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni:

- *“entro e non oltre il 01/01/2020 dovrà essere dato l'inizio lavori predisposto il cantiere e inviato il cronoprogramma dei lavori aggiornato ad Arpae. Il progetto deve essere realizzato e collaudato entro 9 mesi alla data di inizio lavori;*
- *dovranno essere tempestivamente comunicate ad Arpae – SAC e al Comune la data di inizio e quella di fine lavori e collaudo inerente la realizzazione della struttura a copertura dell'area di conferimento rifiuti;*
- *dovrà essere rispettato il cronoprogramma dei lavori aggiornato, suddiviso nelle stesse fasi del*

cronoprogramma presentato in fase di istruttoria;

- ***l'attività di cantiere*** inerente la realizzazione della struttura a copertura dell'area di conferimento rifiuti **non potrà** in alcun modo **interferire con il normale svolgimento dell'attività di conferimento rifiuti**. Qualora ciò si verificasse, l'attività di conferimento rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento. Pertanto, per tutta la durata del cantiere, la ditta potrà ricevere rifiuti esclusivamente previo nulla osta del Direttore dei Lavori, che dovrà accertare l'integrità della pavimentazione e della struttura in genere al fine di evitare pericoli per l'ambiente";

Evidenziato in particolare che la Conferenza nella seduta del 21.08.2019:

- ha approvato il progetto e la gestione dell'impianto conseguente alla copertura dell'area di conferimento dei rifiuti, corredata da sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni. La realizzazione della copertura, non ricompresa nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dovrà avvenire in conformità al progetto definitivo approvato dal Comune di Cesenatico con la D.G.C. n. 215 del 20.08.2019, nel rispetto delle normative urbanistiche edilizie;
- ha approvato le modifiche all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da allegato al presente atto;
- ha approvato le modifica all'autorizzazione allo scarico inerente l'eliminazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nell'area di conferimento in quanto non più necessario;
- ha confermato le possibilità di mantenere l'attuale sistema di scarico dei reflui domestici in vasca, per le motivazioni riportate nel verbale della seduta del 22.11.2018;
- ha confermato l'esclusione dall'applicazione della procedura di screening delle modifiche apportate per le motivazioni riportate nel verbale della seduta del 22.11.2018;
- ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico.

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai Responsabile degli endo-procedimenti relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all'autorizzazione allo scarico depositate agli atti dell'Unità Impianti in data 06.09.2019;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamata la D.G.C. n. 215 del 20.08.2019, con cui è stato approvato il progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla copertura della tramoggia di carico dell'impianto di compostaggio in oggetto;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali**, datati aprile 2019, di seguito indicati:

Elaborati acquisiti al PG n. 59671 del 12.04.2019, a firma dell'ing. C. Paglionico:

1. Allegato 1 - Relazione generale, datata aprile 2019,
2. Allegato 2 - Tav. 3 - Planimetria generale stato di progetto, scala 1:200
3. Allegato 2 - Tav. 4 - Planimetria emissioni in atmosfera e impianto trattamento aria locale tramoggia, scala 1:50, 1:500

4. Allegato 2 - Tav. 5 - Planimetria rete fognaria di progetto, scala 1:200
5. Allegato 2 - Tav. 6 - Planimetria viabilità stato futuro, scala 1:200

Elaborati acquisiti al PG. n. 59692 del 12.04.2019:

6. Manuale di gestione operativo per impianto di compostaggio rifiuti speciali non pericolosi
Revisione 7 – aprile 2019, a firma del legale rappresentante

Precisato che il presente atto non ricomprende il permesso di costruire e che la ditta, per la realizzazione della tamponatura, dovrà presentare al Comune di Cesenatico il progetto esecutivo per la successiva approvazione, secondo quanto previsto dalla normativa edilizia;

Acquisito al PG n. 134687 del 02.09.2019 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta in oggetto;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 03.09.2019, la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Dato atto che con nota PG n. 122290 del 02.08.2019, la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** ha trasmesso apposita certificazione da cui risulta che il sistema di gestione istituito dalla medesima ditta, per le attività esercitate presso l'impianto in oggetto, risulta conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 rilasciato da TÜV Thüringen e.V in data 30.05.2019, valido fino al 29.05.2022;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 pari a € 62.160,00 (comprensiva della riduzione del 40% per le ditte in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 prevista dalla Legge n. 1 del 24.01.2011) e che pertanto sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 21.08.2019;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di modificare, ai sensi dell'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione rilasciata alla ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** con DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti organici non pericolosi sito in Comune di Cesenatico – Via Cannucceto, come di seguito riportato;
2. di dare atto che la presente modifica ricomprende:
 - l'approvazione del progetto e la gestione dell'impianto conseguente alla copertura dell'area di conferimento dei rifiuti, corredata da sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni. La realizzazione della copertura, non compresa nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dovrà avvenire in conformità al progetto definitivo approvato dal Comune di Cesenatico con la D.G.C. n. 215 del 20.08.2019, nel rispetto delle normative urbanistiche edilizie;
 - modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera mediante sostituzione integrale dell'allegato B della DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 ;
 - modifica all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia mediante sostituzione integrale degli allegati C e C1 della DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018;
 - conferma della possibilità di mantenere l'attuale sistema di scarico dei reflui domestici in vasca, per le motivazioni riportate nel verbale della seduta del 22.11.2018;
 - parere favorevole in merito all'impatto acustico;
3. di approvare gli allegati B, C e C1 alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018;
4. di dare atto che l'Allegato B, l'allegato C e l'allegato C1 alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018;
5. di precisare che per la realizzazione della tamponatura la ditta dovrà presentare al Comune di Cesenatico il **progetto esecutivo** per la successiva approvazione, secondo quanto previsto dalla normativa edilizia;
6. di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **entro e non oltre il 01/01/2020** dovrà essere dato l'inizio lavori, predisposto il cantiere e inviato il cronoprogramma dei lavori aggiornato ad Arpae. Il progetto deve essere realizzato e collaudato **entro 9 mesi** alla data di inizio lavori;
- b) dovranno essere tempestivamente comunicate ad Arpae – SAC e al Comune la data di inizio e quella di fine lavori e collaudo inerente la realizzazione della struttura a copertura dell'area di conferimento rifiuti;
- c) dovrà essere rispettato il cronoprogramma dei lavori aggiornato, suddiviso nelle stesse fasi del cronoprogramma presentato in fase di istruttoria;
- d) **l'attività di cantiere** inerente la realizzazione della struttura a copertura dell'area di conferimento rifiuti **non potrà** in alcun modo **interferire con il normale svolgimento dell'attività di conferimento rifiuti**. Qualora ciò si verificasse, l'attività di conferimento rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento. Pertanto, per tutta la durata del cantiere, la ditta potrà ricevere rifiuti esclusivamente previo nulla osta del Direttore dei Lavori, che dovrà accertare l'integrità della pavimentazione e della struttura in genere al fine di evitare pericoli per l'ambiente;

7. di dare atto che, a decorrere dalla data di fine lavori:

- a) i riferimenti al manuale di gestione operativo contenuti nella DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 sono sostituiti dall'ultima revisione "Manuale di gestione operativo per impianto di compostaggio rifiuti speciali non pericolosi" Revisione 7 – aprile 2019, acquisito al PG n. 59692 del 12.04.2019;
- b) i riferimenti all'elaborato "*Planimetria impianto*" Allegato 3, aprile 2018 contenuti nella DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 sono sostituiti dalla planimetria aggiornata Allegato 2 - Tav. 3 - Planimetria generale stato di progetto, datata aprile 2019, acquisita al PG n. 59671 del 12.04.2019;

8. di stabilire che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento agli estremi del presente atto:

- a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/appendice dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza/appendice, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/appendice dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della polizza/appendice;
- d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria

dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida**;

9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
10. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr. Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio, ed in particolare si ricorda alla ditta che successivamente alla realizzazione dell'impianto dovrà essere redatta una dichiarazione di non aggravio di rischio incendio, che la ditta dovrà tenere agli atti e presentare in occasione del rinnovo del Certificato di prevenzione incendi;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
14. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
15. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Cesenatico, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Carla Nizzoli

*documento firmato digitalmente

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3339 del 29/06/2018 rilasciato da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena, relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi finalizzata alla produzione di ammendante compostato misto sito in Comune di Cesenatico (FC), Via Cannucceto loc. Valloni. Tale autorizzazione unica ricomprende e sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 (Allegato B).

Con l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta ha chiesto la modifica della succitata autorizzazione unica alla gestione rifiuti DET-AMB-2018-3339, al fine di ottemperare alla prescrizione n. 5 in essa contenuta, che così recita:

"5) di stabilire che entro 3 mesi dal rilascio del presente atto la ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica della presente autorizzazione:

- a) il progetto di compartimentazione dell'area ricevimento, realizzata con tamponature stabili e rigide, corredata da idonea aspirazione e trattamento delle emissioni. Il progetto dovrà essere realizzato entro 9 mesi dal rilascio della modifica dell'autorizzazione;*
- b) valutazione della fattibilità di collegamento dei servizi igienici alla rete fognaria. Tale soluzione dovrà essere presentata unitamente alla presentazione del progetto di confinamento dell'area di ricevimento dei rifiuti di cui sopra;*
- c) planimetria che porti a congruenza la planimetria relativa alla compatibilità urbanisticoedilizia allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 25.06.2018 con quelle relative alle emissioni in atmosfera, scarichi, rifiuti e viabilità presentate con documentazione acquisita al PGFC n. 6546 del 26.04.2018".*

Oltre alle modifiche presentate in ottemperanza alla prescrizione di cui sopra, la Ditta ha comunicato la necessità di modificare il lay out dello scrubber e relative tubazioni a servizio della emissione N. 2, precisando che trattasi di diverso posizionamento dello scrubber senza ulteriori modifiche rispetto a quanto autorizzato.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/11/2018, relativamente alle emissioni in atmosfera, ha espresso le seguenti valutazioni:

- in merito al progetto di compartimentazione dell'area ricevimento si richiedono integrazioni;

- si ritiene che la modifica del posizionamento dello scrubber non sia sostanziale e pertanto immediatamente realizzabile con titolo edilizio separato, indipendentemente dal procedimento in corso al fine di garantire il rispetto della relativa prescrizione dell'autorizzazione vigente.

Nel corso della Conferenza di Servizi nella seduta del 21/08/2019 Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ha esposto la seguente relazione tecnica istruttoria relativamente alle emissioni in atmosfera: *“Ferma restando la decisione della conferenza del 22/11/2018, in relazione alla modifica del layout di scrubber e tubazioni a servizio dell’Emissione E2, considerata non sostanziale e immediatamente realizzabile, le integrazioni fornite sono valutate esaustive. La compartimentazione della zona della tramoggia di carico viene realizzata con la costruzione di un capannone in prefabbricato dotato di due portoni di accesso. L’attività oggetto di aspirazione e trattamento dell’aria è costituita dalle operazioni di scarico dei rifiuti dai camion e carico degli stessi in tramoggia. Essa è compresa al punto del CRIAER. La durata delle attività è stimata in 6 h/d per 6 giorni la settimana, la portata è di 7500 Nmc/h. Il sistema di trattamento è costituito da sistema a carboni attivi con una previsione di ricambio degli stessi non superiore ad anni due. L’attività è compresa al punto 4.12.2 (scarico, conservazione e movimentazione di rifiuti e fanghi di depurazione) del CRIAER, tuttavia in considerazione delle problematiche che hanno determinato l’obbligo all’installazione del sistema di trattamento per le emissioni odorigene si propone di fissare il valore limite di 300 ouE/m³. Pertanto si esprime parere favorevole all’emissione alle seguenti condizioni:*

- *definizione di un valore limite per le unità odorigene;*
- *autocontrolli di messa a regime dell’emissione e monitoraggi annuali;*
- *sostituzione dei carboni attivi al bisogno e comunque con una frequenza non superiore ad anni due; la sostituzione e manutenzione dovrà essere annotata sull’ apposito registro;*
- *le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate rigorosamente con i portoni chiusi; il sistema di aspirazione a servizio dell’emissione E4 deve essere mantenuto attivo per tutta la durata delle operazioni di conferimento”.*

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 21/08/2019, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni sopra riportate relativamente alle emissioni in atmosfera. La Conferenza, inoltre, in relazione alla realizzazione della struttura a copertura dell’area di conferimento rifiuti ha stabilito le seguenti tempistiche:

- *“entro e non oltre il 01/01/2020 dovrà essere dato l’inizio lavori predisposto il cantiere e inviato il cronoprogramma dei lavori aggiornato ad Arpae. Il progetto deve essere realizzato e collaudato entro 9 mesi alla data di inizio lavori;*
- *dovranno essere tempestivamente comunicate ad Arpae – SAC e al Comune la data di inizio e quella di fine lavori e collaudo inerente la realizzazione della struttura a copertura dell’area di conferimento rifiuti”.*

Pertanto al fine di garantire l’attivazione della nuova emissione N.4 “Locale tramoggia di carico” risulta opportuno stabilire che la messa in esercizio di tale nuova emissione debba avvenire entro un mese dalla data di fine lavori e collaudo di cui sopra e che fino a tale data debbano essere rispettate le prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse derivanti dal conferimento dei rifiuti nella tramoggia di carico esterna, di cui al punto 1 lettere a) e b) del paragrafo D. dell’Allegato B alla precedente autorizzazione.

Per quanto riguarda le altre emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento non oggetto di modifica si confermano le valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all’Allegato B della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3339 del 29/06/2018 rilasciata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, procedendo all’eliminazione delle prescrizioni relative al passaggio dallo STATO DI FATTO allo STATO DI PROGETTO, in

quanto già avvenuto, ed anche alla conseguente sistemazione e rinumerazione delle restanti prescrizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 22/11/18 e del 21/08/19, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, presentata per il rilascio della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3339 del 29/06/2018, e dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza di modifica presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 28/09/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/15569 del 28/09/2018, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

GENERATORE DI ENERGIA ELETTRICA DI EMERGENZA (80 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di recupero rifiuti non pericolosi finalizzata alla produzione di ammendante compostato misto sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 - CAPANNONE DI COMPOSTAGGIO E MATURAZIONE

Impianto di abbattimento: scrubber + biofiltro

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /Nm ³
--	-----	----------------------------------

EMISSIONE N. 2 - CAPANNONE DI COMPOSTAGGIO E MATURAZIONE

Impianto di abbattimento: scrubber + biofiltro

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /Nm ³
--	-----	----------------------------------

EMISSIONE N. 3 – CAPANNONE DI VAGLIATURA E DEPOSITO

Impianto di abbattimento: scrubber + biofiltro

Portata massima	31.400	Nmc/h
Altezza minima	1,8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /Nm ³
--	-----	----------------------------------

EMISSIONE N. 4 – LOCALE TRAMOGGIA DI CARICO

Impianto di abbattimento: adsorbitore a carboni attivi

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /Nm ³
--	-----	----------------------------------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-

Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera (https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

3. Per il controllo del rispetto del limite di emissione indicato per le emissioni N. 1, 2, 3 e 4, i metodi di riferimento sono gli U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:
EN 13725:2003 e UNI EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione di odore
I campioni eseguiti su ogni biofiltro dovranno essere prelevati su sezioni massime di 100 mq e mediati tra loro.
4. La Ditta **deve provvedere** alla **messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 4 entro 1 mese dalla data di fine lavori e collaudo** inerente la realizzazione della struttura a copertura dell'area di conferimento rifiuti.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesenatico, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 4 con un anticipo di almeno 15 giorni**.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 4** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
8. Fino alla data di messa in esercizio della **nuova emissione N. 4** di cui al precedente punto 4., le **emissioni diffuse** derivanti dalle operazioni di conferimento dei rifiuti sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a) la ditta dovrà limitare la permanenza del rifiuto all'interno della tramoggia (zona di conferimento e scarico dei rifiuti posta all'esterno del capannone, protetta dalle intemperie da una tensostruttura aperta sui lati) per il tempo strettamente necessario al suo scarico e al suo trasferimento all'interno del capannone;
 - b) al fine di ridurre/abbattere le emissioni odorigene che si sviluppano durante le operazioni di conferimento del rifiuto nella tramoggia di carico esterna, la ditta dovrà nebulizzare nell'area idonee soluzioni a base di enzimi.
9. Il gestore deve assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni relative alle **emissioni N. 1, 2 e 3:**
 - a) I gas in ingresso ai biofiltri di cui alle **emissioni N.1, 2 e 3** dovranno avere valori di umidità prossimi al 100%.

b) I biofiltri dovranno mantenere le seguenti caratteristiche:

Portata specifica	100 - 500 m ³ /m ² * h	
Altezza del letto	1,5 m per E1 e E2	1,8 m per E3
Umidità del letto	60 -70 %	
Temperatura di esercizio	< 40 °C	< 313 °K
Acidità (pH) del letto	6 – 8,5	
Perdite di carico	10 - 1000 mmH ₂ O	0,1 - 10 kPa

- c) Il valore di portata specifica sopra indicato per le **emissioni N. 1 e 2** dovrà essere sempre rispettato, anche nel caso di utilizzo di un unico biofiltro per trattare l'aria estratta dal processo di compostaggio/maturazione.
- d) Dovrà essere eseguita regolare manutenzione dei biofiltri attraverso un controllo di tutti i parametri di funzionamento come di seguito indicato:
- Portata specifica (mediante controllo dei ventilatori): settimanale.
 - Mantenimento altezza strato filtrante (altezza, consistenza): semestrale.
 - Umidità dello strato filtrante: settimanale.
 - Temperatura dello strato filtrante: settimanale.
 - pH: settimanale.
 - Ripristino/sostituzione periodica strato filtrante: Triennale/al bisogno.
- e) Tutte le operazioni di manutenzione di cui al precedente punto dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 15 lettera b)**.
- f) Il gestore deve provvedere alla completa sostituzione del fluido abbattente usato negli scrubber di cui alle emissioni N. 1, 2 e 3 con una frequenza non superiore a mesi sei. Tali operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 15 lettera c)**.
10. Il gestore deve assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni relative alla **emissione N. 4**:
- a) I carboni attivi installati sulla **emissione N. 4** “Locale tramoggia di carico” dovranno essere sostituiti al bisogno, e comunque con una frequenza non superiore ad anni due.
- b) La data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo **punto 15 lettera d)**.
- c) Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate rigorosamente con i portoni chiusi; il sistema di aspirazione a servizio della **emissione N. 4** deve essere mantenuto attivo per tutta la durata delle operazioni di conferimento.
11. In caso di fermo degli impianti di abbattimento, dovuto a manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere data preventiva comunicazione all'autorità competente ed Arpa in merito alla durata dell'intervento e del conseguente fermo impianto, come pure delle misure messe in atto per minimizzare la durata degli interventi e gli impatti. Nel caso di fermo per emergenza la comunicazione dovrà essere inviata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento. Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata. Resta inteso che gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere attuati immediatamente.
12. L'attivazione dei 7 ventilatori a servizio del capannone di compostaggio/maturazione, indicati nella planimetria di riferimento con le sigle da V1 a V7, è ammessa esclusivamente in condizioni di

emergenza, previa comunicazione da inviarsi ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), nella quale devono essere indicate le motivazioni dell'emergenza. I ventilatori V5, V6 e V7 posti sul lato del capannone adiacente ai biofiltri dovranno essere sigillati a cura di Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e la rimozione dei sigilli potrà avvenire unicamente a seguito della comunicazione di cui sopra.

13. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni N. 1, 2, 3 e 4** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
14. Per le **emissioni N. 1 e 2**, contestualmente ai monitoraggi che devono essere effettuati per la determinazione delle U.O. (sia di messa a regime che periodici annuali), dovranno essere eseguiti monitoraggi a monte e valle dello scrubber al fine di determinare la concentrazione in ingresso e in uscita di H₂S e NH₃.
15. Dovrà essere predisposto un **“Registro dei monitoraggi”** conforme allo schema esemplificativo Appendice 1 – Allegato VI – parte V del D.Lgs 152/06, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a) dovranno essere annotati i dati relativi ai monitoraggi eseguiti (sia di messa a regime che periodici successivi). In alternativa all'annotazione è ammesso allegare e pinzare i referti dei prelievi analitici. Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei monitoraggi alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - b) dovranno essere effettuate le registrazioni richieste alla precedente punto 9. lettera e);
 - c) dovranno essere effettuate le registrazioni richieste alla precedente punto 9. lettera f);
 - d) dovranno essere effettuate le registrazioni richieste alla precedente punto 10. lettera b).
16. Qualora, successivamente alla messa a regime della **nuova emissione N. 4** si verifichino problematiche legate alla diffusione di odori, ovvero tale impianto o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica dell'autorizzazione, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, un progetto di adeguamento dell'impianto che assicuri i 3-4 ricambi orari previsti dalle BAT di settore, nonché eventuali ulteriori misure di contenimento quali l'impiego combinato di porte ad azione rapida ed automatica, l'installazione di serrande d'aria. Tale progetto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione del progetto.

SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

(Art. 124, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

PREMESSE:

- La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue di prima pioggia con Determinazione n. DET-AMB-2018-3399 del 29/06/2018 rilasciata da Arpa SAC con l'autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'insediamento ubicato in Comune di Cesenatico (FC) Via Cannucceto Località Valloni ;
- Con l'istanza di modifica la Ditta prevede di realizzare una copertura della zona della tramoggia di carico mediante una struttura prefabbricata in acciaio; tale copertura farà sì che le acque di prima pioggia provenienti dal tale area non saranno più prodotte e pertanto i relativi sistemi di trattamento installati (vasca di sedimentazione e disoleatore) verranno dismessi;
- Lo scarico finale sarà costituito pertanto dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale di ingresso adibito alla movimentazione compost prodotto finito avente una superficie pari a mq 1.250,00;
- I sistemi di trattamento risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito agli atti della Provincia di Forlì-Cesena parere favorevole con prescrizioni di Arpa in data 22/10/2012 al Prot. Prov.le n. 101131;
- Lo scarico finale delle acque reflue di prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in acque superficiali afferente al Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 21/08/2019, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio della modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

1. Relazione Tecnica acquisita agli atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 10/05/2012 al Prot. Prov.le n. 48166;
2. relazione di calcolo ed elaborato grafico relativo ai sistemi di trattamento installati acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 31/05/2012 al Prot. Prov.le n. 84338;
3. Relazione Tecnica piano di gestione acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 10/10/2012 al Prot. Prov.le n. 96119;
4. Documentazione conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 28/09/2019 acquisita al Protocollo di Arpae PG/2019/15569 del 28/09/2018 e successive integrazioni;
5. Planimetria dello stabilimento e relativo schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 12/04/2019 PG/2019/59671 (allegato C1 al presente atto);

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Cannucceto Località Valloni – Cesenatico (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di compostaggio rifiuti
Classificazione dello scarico	acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale posto all'ingresso adibito alla movimentazione compost prodotto finito avente una superficie complessiva pari a mq 1.250,00
Sistemi di trattamento	Vasca di prima pioggia e disoleatore (VP2)
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di prelievo campioni posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico

PRESCRIZIONI:

1. Fino al completamento dei lavori di copertura, l'area oggetto dell'intervento della zona della tramoggia di carico dovrà essere mantenuta pulita al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche;
2. **Dovrà essere inoltrata la comunicazione di fine lavori inerenti la modifica delle reti fognarie e della rimozione degli impianti di trattamento ad Arpae – SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;

4. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per i seguenti parametri: Solidi Sospesi totali, Idrocarburi Totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpaè Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);**
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
6. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di prima pioggia e dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc..) così come indicato dalla normativa tecnica UNI EN 858-2 par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
10. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
11. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. La ditta dovrà altresì attenersi scrupolosamente alle modalità gestionali individuate nel Piano di Gestione presentato alla Provincia di Forlì-Cesena in data 10/10/2012 Prot. Prov. n. 96119 al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche che dilavano le superfici individuate nel piano stesso;
14. Il piazzale a ridosso dell'ingresso del capannone di stoccaggio materiali, deve essere pulito al termine della giornata in cui avvengono le operazioni di carico e scarico, e comunque ogni qual volta si evidenzia la presenza di materiale imbrattante nel piazzale; tali pulizie possono essere effettuate sia manualmente o con spazzatrici meccaniche; i materiali raccolti dovranno essere immessi all'interno dei capannoni entrata rifiuti da compostare;
15. I piazzali dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche dello stato di pulizia;
16. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpaè (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

17. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
- 18. Copia della planimetria del piazzale e rete fognaria, oggetto del presente atto, dovrà essere tenuta presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.